

ALLEGATO 10) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE LA CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI LOTTO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE LA CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI – LOTTO 2.

Il sottoscritto

nome _____ cognome _____

codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____

residente in via _____ n. _____ località _____

prov. _____ cap. _____

che si identifica mediante il seguente documento di identità

n.ro _____

rilasciato il _____

da _____

in qualità di _____/Legale rappresentante

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data _____ a rogito Dott. Notaio _____

Rep. n. _____ Racc. n. _____ che si allega in copia

conforme all’originale)

di _____ forma giuridica _____ Partita I.V.A.

_____ Codice Fiscale _____ con sede legale in via

_____ n. _____ località _____

prov. _____ cap. _____

ALLEGATO 10) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE LA CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI LOTTO 2

tel. _____ fax _____

E-mail _____

P.E.C. _____

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, (il “d.P.R. 445/2000”), consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nell’ambito della procedura di cui in oggetto

DICHIARA

che l’offerta è conforme alle Specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi [criteri ambientali minimi “prodotti tessili” approvati con DM 7.2.2023 (il “CAM”)] nonché alle relative prescrizioni contenute nei documenti della procedura, più in particolare:

<p>ELENCO PRODOTTI OFFERTI</p>	<p>DICHIARAZIONE, PER CIASCUN PRODOTTO OFFERTO, DI COME SI INTENDE ATTUARE LA CLAUSOLA CONTRATTUALE CAM Di cui all’art. 3 del DM 7 febbraio 2023 - 3.1.1 <u>Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito</u> Si rinvia all’ Allegato A <i>(barrare una delle due caselle)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE, PER CIASCUN PRODOTTO OFFERTO, DI COME SI INTENDE ATTUARE LA CLAUSOLA CONTRATTUALE CAM Di cui all’art. 3 del DM 7 febbraio 2023 - 3.1.2 <u>Requisiti di durabilità ed idoneità all’uso</u> Si rinvia all’ Allegato A <i>(barrare una delle due caselle)</i></p>
<p>Giaccone completo di interno isothermico autoportante (scheda vestiario 16)</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>il capo di abbigliamento offerto è in possesso del:</i> <input type="checkbox"/> <i>marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE)</i> <input type="checkbox"/> <i>della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®</i> <i>(in alternativa)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <i>il capo di abbigliamento offerto è in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE)</i> <i>(in alternativa)</i></p>

ALLEGATO 10) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE LA CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI LOTTO 2

	<p><input type="checkbox"/> <i>il capo di abbigliamento offerto è conforme ai criteri di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CAM</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <i>il capo di abbigliamento offerto è conforme ai criteri di cui al punto 3.1.2 delle Specifiche Tecniche del CAM</i></p>
<p>Giaccone alta visibilità blu/arancio (scheda vestiario 17)</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>il capo di abbigliamento offerto è in possesso del:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE)</i> <input type="checkbox"/> <i>della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®</i> <p><i>(in alternativa)</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>il capo di abbigliamento offerto è conforme ai criteri di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CAM</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <i>il capo di abbigliamento offerto è in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE)</i></p> <p><i>(in alternativa)</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>il capo di abbigliamento offerto è conforme ai criteri di cui al punto 3.1.2 delle Specifiche Tecniche del CAM</i></p>

DICHIARA ALTRESÌ

CRITERIO AMBIENTALE MINIMO RICHIESTO – CLAUSOLA CONTRATTUALE Di cui all'art. 3 del DM 7 febbraio 2023	METODO DI VERIFICA	DESCRIZIONE ATTUAZIONE CLAUSOLA CONTRATTUALE CAM Dichiarazione di come si intende soddisfare il criterio
<p><u>3.1.3 lett a) - Capi di abbigliamento “complessi”: design per il riutilizzo</u></p> <p><i>“Gli indumenti sono progettati in modo da facilitare l’allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica. Ad esempio, ove non diversamente previsto dal capitolato di gara, eventuali loghi [...]”</i></p>	<p>Descrizione di come si intende soddisfare il criterio</p>	<p>Il Concorrente dichiara che i capi di abbigliamento “complessi” oggetto del presente appalto sono progettati in modo da facilitare l’allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica e si impegna a trasmettere su richiesta della Stazione Appaltante la relativa documentazione per la verifica richiesta al punto 3.1.3 del CAM per la dimostrazione del sub-criterio a).</p>
<p><u>3.1.4 Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione</u></p> <p><i>“L’etichetta prevede l’indicazione di lavaggio a basse temperature (40°C) o di lavaggio a secco”</i></p>	<p>Dichiarazione di impegno al rispetto delle clausole previste al punto 3.1.4 del CAM</p>	<p>Il Concorrente dichiara che le etichette prevedono l’indicazione di lavaggio a basse temperature (40°C) o di lavaggio a secco.</p>
<p><u>3.1.5 Imballaggi</u></p> <p><i>“Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati o, ai sensi del comma 5 dell’art. 229 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34[...]”</i></p>	<p>Descrizione di come si intende soddisfare il criterio</p>	<p><i>[Il Concorrente descriva, di seguito, come intende soddisfare il criterio]</i></p> <hr/> <hr/> <hr/>

SI IMPEGNA

ALLEGATO 10) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE LA CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI LOTTO 2

a produrre, a richiesta della stazione appaltante a dimostrazione della conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche dei CAM oggetto della presente, documentazione idonea mediante i mezzi di prova espressamente indicati per ciascun prodotto, dal DM 7.2.2023, e richiamati al paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche.

ALLEGATO A - ART 3.1 DEL DM 7 FEBBRAIO 2023 – CLAUSOLE CONTRATTUALI

_____li_____

FIRMA

3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI

Sono inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM i seguenti prodotti tessili:

- a. Abbigliamento e accessori tessili: abbigliamento e accessori costituiti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili tessute, non tessute o a maglia;
- b. Tessuti per interni, inclusa la teleria e la biancheria piana: i prodotti tessili per uso interno costituiti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili tessute, non tessute o a maglia;
- c. elementi non fibrosi: i prodotti intermedi incorporati nell'abbigliamento e negli accessori tessili e nei tessuti per interni, comprese le cerniere, i bottoni e altri accessori, nonché le membrane, i rivestimenti e i laminati.

Sono specificatamente altresì inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM anche le mascherine filtranti, non monouso, prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed acquisite per far fronte all'emergenza sanitaria¹.

Non sono inclusi nel gruppo di prodotti «prodotti tessili»:

- a. i prodotti destinati ad essere smaltiti dopo un unico uso;
- b. i tessuti che fanno parte di strutture destinate all'uso esterno.

3.1 SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce, nella documentazione progettuale e di gara, tutte le seguenti specifiche tecniche:

3.1.1 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito

I prodotti forniti, se non in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, devono essere in possesso di mezzi di prova che dimostrino almeno che i prodotti non contengano:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta² né le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili³, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né le ulteriori sostanze indicate nella tabella nel seguito riportata:

¹ Ai prodotti tessili ambito oggettivo di applicazione di questo documento possono essere dunque associati il c.p.v. 18100000-0 (Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori) ed i successivi c.p.v. del Regolamento (CE) N. 213/2008, sino al c.p.v. 18443400-0 (Sottogola per copricapo), ad esclusione degli articoli in pelle; il c.p.v. 35113400-3 (Indumenti protettivi e di sicurezza) e i successivi c.p.v. del Regolamento (CE) N. 213/2008, sino al c.p.v. 35113490-0 (Grembiuli di protezione); il c.p.v. 19210000-1 (Tessuti) e gli ulteriori c.p.v. associati alle specifiche tipologie di tessuto; il c.p.v. 39500000-7 (Articoli tessili) ed i successivi c.p.v. del Regolamento (CE) N. 213/2008, sino al c.p.v. 39514100-9 (Asciugamani); il c.p.v. 39515000-5 (Tende, tendine, tendaggi e drappaggi); il c.p.v. 39515200-7 (Tendaggi); il c.p.v. 39516100-3 (Stoffe d'arredamento), il c.p.v. 39518000-6 (Biancheria da ospedale), il c.p.v. 39518100-7 (Biancheria per sala operatoria), il c.p.v. 39518200-8 (Teli per sala operatoria), il c.p.v. 39520000-3 (Articoli tessili confezionati).
²<http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>.

³ L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp. la lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.



Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova ⁴
Ammine aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoici (cfr. lista appendice A) <i>Campo di applicazione:</i> tessuti colorati	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	UNI EN ISO 14362-1 UNI EN ISO 14362-3
Coloranti sensibilizzanti e potenzialmente sensibilizzanti (cfr. lista appendice A) <i>Campo di applicazione:</i> tessuti, tessuti tinti o stampati con coloranti dispersi	≤ 50 mg/kg	DIN 54231
Ritardanti di fiamma alogenati <i>Campo di applicazione:</i> tessuti con finissaggio antifiamma Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.	UNI EN ISO 17881-1 e UNI EN ISO 17881-2
Formaldeide <i>Campo di applicazione:</i> tessuti finiti con trattamento antipiega o resinati	≤ 75 mg/kg	UNI EN ISO 14184-1
Composti organostannici <i>Campo di applicazione:</i> tessuti spalmati, tessuti contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessuti con finissaggi siliconici o fluoro carbonici, tessuti in cotone.	≤2 mg/kg	UNI EN ISO 22744-1
Idrocarburi policiclici aromatici: <i>Campo di applicazione:</i> tessuti sintetici, elastici, materiali plastici, tessuti spalmati Benzo[a]pirene (BaP) CAS 50-32-8 Benzo[e]pirene (BeP) CAS 192-97-2 Benzo[a]antracene (BaA) CAS 56-55-3 Crisene (CHR) CAS 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS 205-99-2 Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS 205-82-3 Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS 207-08-9 Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS 53-70-3	≤1,0 mg/kg (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli IPA di cui alla prima colonna)	AfPS GS
Ftalati: <i>Campo di applicazione:</i> tessuti spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica Ftalato di bis (2-metossietile) CAS 117-82-8	≤ 0,1% (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli ftalati indicati nella prima colonna)	UNI EN ISO 14389

⁴ I riferimenti alle norme non datate si intendono allo stato di validità.



Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova ⁴
<p>Diisopentilftalato CAS 605-50-5 Di - n - pentilftalato (DPP) CAS 131-18-0 Di - n - esilftalato (DnHP) CAS 84-75-3 Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS 117-81-7 Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2 Butilbenzilftalato (BBP) CAS 85-68-7 Di-isonil ftalato(DINP) CAS 28553-12-0, CAS 68515-48-0 Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS 26761-40-0, CAS 68515-49-1 Di-n-octilftalato (DNOP) CAS 117-84-0 Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS 68515-42-4 Di-n-csilftalato (DHP) CAS 84-75-3</p>		
<p>Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati <i>Campo di applicazione:</i> Prodotti tessili non riciclati Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS vari Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari <i>Campo di applicazione:</i> Fibre riciclate non lavabili ad acqua; prodotti tessili esclusivamente composti da fibre riciclate Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS vari Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20)</p>	<p>OP + NP < 10 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO <100 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO <500 mg/kg</p>	<p>NP/OP: UNI EN ISO 21084 NPEO/OPEO: UNI EN ISO 18254</p>



Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova ⁴
CAS vari		
Polifluorurati e perfluorurati <i>Campo di applicazione:</i> Capi con trattamenti antimacchia e/o idrorepellenti	Perfluorottano sulfonato (PFOS): ≤ 1,0 µg/m ² Acido perfluorottanoico (PFOA): ≤ 25 ppb Alcoli Fluorotelomeri (8:2FTOH): ≤ 1,0 mg/kg Fluorotelomero sulfonato (8:2FSTS): ≤ 1,0 mg/kg Acido perfluorodecanoico (PFDA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluoroeptanoico (PFHpA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorononanoico (PFNA) ≤ 0,1 mg/kg Acido Perfluoro undecanoico(PFUdA)) ≤ 0,1 mg/kg Acido Perfluorododecanoico (PFDoA) ≤ 0,1 mg/kg Acido pentacosafuorotridecanoico (PFTTrDA) ≤ 0,1 mg/kg Acido eptacosafuorotetradecanoico (PFTeDA) ≤ 0,1 mg/kg	UNI CEN/TS 15968
Metalli estraibili <i>Campo di applicazione:</i> Prodotti tessili	Antimonio (Sb): ≤ 30 mg/kg Arsenico (As): ≤ 1,0 mg/kg Cadmio (Cd): ≤ 0,1 mg/kg Cromo (Cr): ≤ 2,0 mg/kg Cobalto (Co): ≤ 4,0 mg/kg Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg Piombo (Pb): ≤ 1,0 mg/kg Nichel (Ni): ≤ 4,0 mg/kg Mercurio (Hg): ≤ 0,02 mg/kg	UNI EN 16711-2 Tessile - Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale

I prodotti inoltre non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le ulteriori sostanze indicate nell' Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, tra cui anche quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all' Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH)⁵.

Verifica: I prodotti in possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® (almeno di classe II) sono conformi al criterio. In tal caso, per la dimostrazione della conformità è necessario allegare le licenze d'uso. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause a loro non imputabili, non abbiano avuto accesso all'Ecolabel (UE) o alla certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, o a etichette ambientali equivalenti

⁵ Tra tali si sostanze si citano anche le seguenti: tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (voce 4), ossido di trisaziridinilfosfina (voce 7), difenile polibromato; difenile polibromurato – PBB (voce 8), composti di diocilstagno (voce 20.6), coloranti azoici (voce 43), nonilfenoli etossilati (voce 46a), CMR 1A/1B (voce 72). Inoltre, si ricorda che l'articolo tessile laddove contenesse materiale plastificato, quest'ultimo deve rispettare la restrizione di cui alla voce 51 dell' Allegato XVII del citato Regolamento CE n. 1097/2006, concernente le sostanze bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP), diisobutilftalato (DIPB).




all'Ecolabel (EU) conformi alla UNI EN ISO 14024⁶, allegano i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante valuta la documentazione e la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e si riserva di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica da presentare, la stessa è costituita dalle schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS). Nella relazione è necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura, stampa e le altre nobilitazioni del capo che comportano l'uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori, che attestino la conformità al criterio sulla base delle schede di dati di sicurezza delle tinture o delle altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui è composto.

Nei capi "complessi", vale a dire composti da più componenti o da più strati di tessuto, il rapporto di prova è realizzato effettuando le prove sul tessuto principale nonché sui componenti tessili e gli accessori che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle (per esempio le fodere di gonne o pantaloni). Possono essere evitate le prove sui componenti marginali del prodotto (esempio loghi applicabili, ghettoni e simili). Il citato rapporto rende evidente le prove che sono state effettuate, su quali componenti sono state eseguite, i relativi esiti ed attesta la conformità ai CAM relativamente alle prove eseguite sui gruppi di sostanze pertinenti fra quelle riportati in tabella. I laboratori sono esonerati dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza, dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato ed accreditato UNI EN ISO 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425 e qualora dagli esiti di tali prove risultino valori inferiori o uguali ai limiti previsti in tabella. Tali evenienze sono indicate nel rapporto di prova o nella documentazione tecnica del fabbricante. Per i tessuti tecnici riutilizzabili usati nelle sale operatorie (dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici) sono sufficienti le prove sull'assenza di coloranti azoici e degli alchilfenoli e alchilfenoli etossilati, secondo le metodologie indicate nella tabella sopra riportata.

Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché per gli appalti o affidamenti diretti effettuati a valere dei fondi del Recovery Plan e comunque finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i più rappresentativi della gara, nonché sull'articolo che, per la quota in numero, è il più rappresentativo della gara. Le verifiche sui rimanenti articoli sono effettuate in sede di aggiudicazione o di

⁶ La verifica della specifica tecnica è gestita secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine si chiarisce che, in caso di offerta di prodotti con una etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 considerata equivalente dall'offerente, l'offerente è tenuto a dimostrarne puntualmente l'equivalenza attraverso una tabella sinottica per la comparazione del criterio ambientale sulle sostanze pericolose (che non deve essere meno restrittivo del criterio 3.1.1 del presente allegato) e attraverso la descrizione delle modalità con cui vengono svolte le verifiche e dei soggetti che le effettuano. Nel merito tecnico è considerata equivalente un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, che risponda ai requisiti previsti dall'art. 69, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che preveda, fra i vari requisiti ambientali, anche quello di verificare un requisito relativo alle limitazioni e alle esclusioni di determinate sostanze pericolose, nonché un analogo sistema di verifica dei requisiti, che devono basarsi anche su prove analitiche sul prodotto finito da parte di laboratori accreditati.



esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regola altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

3.1.2 Requisiti di durabilità ed idoneità all'uso

I prodotti forniti hanno i requisiti di durabilità e di idoneità all'uso indicate nella tabella di seguito riportata, da dimostrare con i mezzi di prova indicati nella sezione "verifica". Qualora il capitolato tecnico preveda requisiti migliorativi o differenti rispetto a quelle riportate in tabella, per specifiche e dichiarate motivazioni tecniche, i valori e gli intervalli di riferimento da ritenersi applicabili sono quelli riportati nel medesimo capitolato. I requisiti prestazionali non si applicano ai tessuti che vengono utilizzati durante il confezionamento dei capi come supporto e come imbottitura (esempio feltri, tele adesive, ovatte, canapine, ecc.).

Caratteristica	Applicabilità	Intervalli di riferimento, valori limite	Metodi di prova ⁷
Variazione dimensionale al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Tessili lavabili a umido (sono esclusi tessuti lavabili solo a secco e i tessuti non lavabili)	Tessuti a maglia in qualunque composizione, riciclati o non: $\pm 8\%$ Tessuti ortogonali in qualsiasi composizione, riciclati o non: $\pm 5\%$ Asciugamani: $\pm 8\%$ (UNI EN 14697) Accappatoi: $\pm 5\%$ (UNI EN 14697) Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti da interno: $\pm 3\%$ (UNI EN 14465) Tessuti non tessuti: $\pm 4\%$ (UNI 10714)	Per capi destinati a lavaggio domestico: EN ISO 6330 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759 Per capi destinati al lavaggio industriale: UNI EN ISO 15797 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759 Per la temperatura di lavaggio e il tipo di asciugamento riferirsi all'etichetta di manutenzione.
Solidità del colore al lavaggio a umido	Tessili tinti e stampati (sono esclusi i tessuti di colore bianco, tessuti lavabili solo a secco e i tessuti non lavabili)	Degradazione e scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105 C06
Solidità del colore al lavaggio a secco (percloroetilene)	Tessili tinti e stampati lavabili a secco Tessili tinti e stampati contenenti fibre riciclate* e/o fibre costituite da sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, per almeno il 50% in peso**	Degradazione e scarico del colore: indice ≥ 3 Degradazione e scarico del colore: indice ≥ 2	UNI EN ISO 105 D01
Solidità del colore al sudore acido e alcalino	Tessili tinti e stampati e bianchi	Degradazione e scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105 E04
Solidità del colore allo sfregamento a secco e ad umido	Tessili tinti e stampati (sono esclusi i tessuti di colore bianco)	Scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105 X12
Solidità del colore alla luce artificiale	Tessili tinti e stampati e bianchi	Degradazione del colore: indice ≥ 5	UNI EN ISO 105 B02

⁷ I riferimenti alle norme non datate si intendono allo stato di validità.



Caratteristica	Applicabilità	Intervalli di riferimento, valori limite	Metodi di prova ⁷
	Sono esclusi: i tessuti usati come articoli che non vengono esposti direttamente alla luce (fodere, sottocolli, prodotti assimilati); i tessuti alta visibilità (HV)	Tessili di colore bianco, degradazione al colore: indice ≥ 3 Tessili tinti e stampati contenenti fibre riciclate* e/o fibre costituite da sottoprodotto derivante da simbiosi industriale**, per almeno il 50% in peso: - toni scuri e medi ≥ 4 - toni chiari ≥ 3	
Resistenza delle cuciture	Tessili a struttura ortogonale	≥ 100 N	UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab)
Resistenza alla lacerazione	Tessili a struttura ortogonale	Tessuti di peso al $m^2 \leq 100$ requisito ≥ 7 N Tessuti di peso al $m^2 > 100$ requisito ≥ 10 N	UNI EN ISO 13937-1
Resistenza allo scoppio	Tessili a struttura maglia	≥ 200 KPa	UNI EN ISO 13938-1 UNI EN ISO 13938-2 (area di prova $7,3$ cm^2)
Resistenza alla penetrazione d'acqua (prova di pressione idrostatica)	Capi di abbigliamento complessi per la protezione dalle intemperie (prodotti tessili resi impermeabili da spalmatura e/o membrana)	Prova di pressione idrostatica su tessuto tal quale e sul tessuto dopo 15 lavaggi: ≥ 50.000 Pa Prova di pressione idrostatica su tessuto cucito e termosaldato a croce dopo 15 lavaggi secondo indicazioni del produttore: ≥ 20.000 Pa	UNI EN ISO 811 aumento della pressione dell'acqua di 60 cm/min
Impermeabilità - Impatto dall'alto con goccioline ad alta energia	Capi di abbigliamento complessi per la protezione dalle intemperie, resi impermeabili da spalmatura e/o membrana	Prova dopo 15 lavaggi secondo indicazioni del produttore: nessuna traccia di bagnato nell'abbigliamento sottostante	EN 14360

* Il contenuto di fibra riciclata è la porzione, in massa, di materiale precedentemente classificato come rifiuto e successivamente recuperato, così come indicato nell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006.

** Il contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale è la porzione, in massa, di materiale non precedentemente classificato come rifiuto, quale quello ad esempio inserito nella Piattaforma di scambio tra domanda e offerta di cui all'art. 10 del DM 13 ottobre 2016, n. 264 e ceduto a titolo gratuito o oneroso da un'impresa o un ramo d'azienda tessile ad altre imprese o ad altri rami d'azienda.

Al fine di non creare selezione avversa nei confronti delle aziende che, per tecniche di design e taglio, sono in grado di evitare scarti di produzione, è escluso pertanto in questa quota, il sottoprodotto reimpiegato nello stesso ciclo produttivo, vale a dire reimpiegato nello stesso impianto produttivo che lo ha generato, anche se per la realizzazione di lotti diversi di prodotti.

Verifica: I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) sono conformi al criterio. In tal caso, per la dimostrazione della conformità, è necessario allegare la licenza d'uso del marchio. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause a loro non imputabili, non abbiano avuto accesso all'Ecolabel (UE) o a etichette ambientali equivalenti all'Ecolabel (EU) conformi alla UNI EN ISO



14024⁸, allegano i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica, redatti da laboratori accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire dette prove in base alle norme tecniche richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante valuta la documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e può riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente.

I rapporti di prova presentati, riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica, rendono evidenti le prove che sono state effettuate, in quali componenti sono state eseguite e gli esiti, attestando la conformità ai diversi sub criteri prestazionali pertinenti riportati in tabella. Sono esonerati dall'essere assoggettati nuovamente ad ulteriori prove di laboratorio i dispositivi di protezione individuale di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza e dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato accreditato secondo la norma tecnica UNI EN ISO/IEC 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425 e qualora dagli esiti di tali prove risultino valori che attestino caratteristiche di durabilità e di idoneità all'uso equivalenti o migliori rispetto a quelle corrispondenti ai valori indicati in tabella o previsti dal capitolato per esigenze peculiari. Tali evenienze sono indicate nel rapporto di prova prodotto ai fini del rilascio della marcatura CE o nella documentazione tecnica del fabbricante, rilasciata a seguito degli esiti dei medesimi rapporti di prova, che devono essere trasmessi, laddove richiesti.

Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché per gli appalti o affidamenti diretti effettuati a valere dei fondi del Recovery Plan, e comunque finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i più rappresentativi della gara, nonché sull'articolo che, per la quota in numero, è il più rappresentativo della gara. In tal caso, per gli ulteriori prodotti, la conformità relativa al presente criterio ambientale, garantita sotto la responsabilità del produttore, è dimostrata in sede di offerta attraverso la presentazione di schede tecniche o altra documentazione tecnica del fabbricante. Le verifiche sui rimanenti articoli sono effettuate in sede di aggiudicazione o di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara che regola altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità in sede di esecuzione.

⁸ La verifica della specifica tecnica è gestita secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine si chiarisce che, in caso di offerta di prodotti con una etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 considerata equivalente dall'offerente, l'offerente è tenuto a dimostrarne puntualmente l'equivalenza attraverso una tabella sinottica per la comparazione del criterio ambientale sulla durabilità e l'idoneità all'uso (che non deve essere meno restrittivo del criterio 3.1.2 del presente allegato) e attraverso la descrizione delle modalità con cui vengono svolte le verifiche e dei soggetti che le effettuano. Nel merito tecnico è considerata equivalente un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, che risponda ai requisiti previsti dall'art. 69, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che preveda, fra i vari requisiti ambientali, anche quello di verificare un requisito relativo alla durabilità e l'idoneità all'uso, nonché un analogo sistema di verifica dei requisiti, che devono basarsi anche su prove analitiche sul prodotto finito da parte di laboratori accreditati



3.1.3 Capi di abbigliamento “complessi”: design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità.

- a) *Capi di abbigliamento “complessi” quali: divise, giacconi e assimilati, composti da più strati di tessuto o da più tessuti, o da più componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc.*

Gli indumenti sono progettati in modo da facilitare l’allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica. Ad esempio, ove non diversamente previsto dal capitolato di gara, eventuali loghi o distintivi di identificazione devono poter essere eliminabili con una sovrastampa in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l’articolo facilmente riutilizzabile e riciclabile. Le membrane impermeabili sono apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

- b) *Biancheria da letto, da tavola e assimilati.*

I prodotti devono essere conformi ai presenti CAM, non monouso.

- c) *Camici riutilizzabili, altri DM e DPI per personale sanitario⁹.*

I camici classificati Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale sono in tessuto tecnico riutilizzabile, fatta salva la quantità, indicata nel capitolato di gara, di quelli destinati a specifiche tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all’uso di tessuto tecnico riutilizzabile sanificato e fatte salve specifiche esigenze di tipo sanitario.

- d) *Mascherine filtranti per uso collettivo.*

Le mascherine filtranti, che non sono destinate agli operatori sanitari, sono prodotte ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, lavabili secondo le istruzioni a tal proposito impartite dal fabbricante e riutilizzabili. Per le forniture di mascherine filtranti, la conformità ai CAM, la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo, che i materiali utilizzati non siano altamente infiammabili, non causino irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, ecc.) nonché i requisiti prestazionali sono garantiti sotto la responsabilità del produttore, ove non altrimenti previsto nella documentazione di gara.

Verifica: per la dimostrazione del sub-criterio a) è presentata una documentazione tecnica o una riproduzione audiovisiva delle accortezze in termini di design volte a facilitare il riutilizzo dei prodotti “complessi” offerti e per massimizzarne la possibilità di riciclo. Per la dimostrazione del sub-criterio d) relativo alle mascherine filtranti di cui all’art. 16, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 sono presentate le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), una dichiarazione di conformità ai Criteri ambientali minimi sottoscritta dal produttore e la scheda tecnica per la gestione dei capi.

3.1.4 Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione

L’etichetta prevede l’indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C) o di lavaggio a secco.

Verifica: attestare la conformità al criterio, che è verificato in sede di esecuzione.

⁹ Le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, devono prevedere l’uso e di conseguenza la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale marcati CE in tessuto tecnico riutilizzabile da sottoporre a successiva sanificazione e sterilizzazione, fatta salva la possibilità di adottare una fornitura dedicata alle particolari tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all’uso di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati o fatte salve emergenze sanitarie, come definite da decreto o provvedimento normativo, che non consentono scelte sostenibili senza preliminarmente apposta programmazione e organizzazione per soddisfare le successive esigenze di sanificazione.



3.1.5 Imballaggi

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati o, ai sensi del comma 5 dell'art. 229 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, così come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per le mascherine filtranti e per determinati dispositivi medici e di protezione individuale, biodegradabili. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

Verifica: descrivere l'imballaggio, indicando il tipo specifico di materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica). La conformità al criterio è verificata anche in sede di esecuzione.

